

TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Presidente di sezione

Alla Cancelleria generale iscrizioni
Alla Cancelleria Esecuzioni mobiliari
Alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari

OGGETTO: Indicazioni iscrizione opposizioni esecuzione ex art. 615 Il comma/opposizione atti esecutivi ex art. 617 Il comma c.p.c.

Le opposizioni all'esecuzione iniziata e quelle che riguardano la pignorabilità dei beni, nonché le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 Il comma c.p.c. devono per legge essere proposte con ricorso al giudice dell'esecuzione il quale, previo contraddittorio, provvede sulla istanza di sospensione e detta i provvedimenti non dilazionabili, e quindi fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, che si svolgerà avanti al giudice del contenzioso ordinario.

Tali opposizioni, quindi, se proposte direttamente al Giudice della cognizione di merito (giudici del settore contenzioso, talvolta con atto di citazione), sono improcedibili perché non è stata previamente esperita la fase cautelare avanti al giudice dell'esecuzione.

Tale principio deve trovare applicazione non solo nelle procedure espropriative nelle quali già esista, dinanzi al Giudice della Esecuzione, un fascicolo dell'esecuzione, ma anche per quelle nelle quali un fascicolo dell'esecuzione ancora non sia stato iscritto al ruolo esecutivo al momento della proposizione dell'opposizione, o non debba essere iscritto (per esempio per il procedimento di pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 per cui non esiste un fascicolo dinanzi al G.E., se non appunto nel caso di opposizione).

Nel caso in cui un fascicolo dell'esecuzione non vi sia o non vi sia ancora, è lo stesso opponente ad essere onerato di procedere alla iscrizione della procedura espropriativa al ruolo esecuzioni, all'atto del deposito dell'opposizione, per consentire al G.E. di vagliare i motivi di opposizione e adottare i consequenziali provvedimenti, prima di assegnare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Quanto sopra per chiarire le modalità operative di iscrizione dei relativi procedimenti laddove l'opponente adisca il Giudice dell'Esecuzione e non risulti aperto un fascicolo dell'esecuzione.

Resta inteso che se l'opponente iscrive il procedimento nel registro del contenzioso e rivolgendo le sue domande al Tribunale di Cuneo (e non al giudice dell'esecuzione), la Cancelleria Iscrizioni non potrà rifiutare tale atto, al cui esame provvederà il giudice designato secondo i criteri tabellari.

Cuneo, 3 dicembre 2024.

Il Presidente di Sezione
Dott. Roberta Bonaudi